



CARTA DEI SERVIZI

ASSOCIAZIONE AMICI DI DON BOSCO ONLUS

15/01/2016

ASSOCIAZIONE AMICI DI DON BOSCO Onlus – Sede legale: Via Maria Ausiliatrice, 32 – 10152 Torino
Tel. +39/011.3990102 – Fax +39/011.3990196 – E-mail: info@amicididonbosco.org – Sito Web: www.amicididonbosco.org
Cod. Fisc. 97513940011 – C/C postale n° 36495109
C/C bancario presso Banca Prossima – codice Iban: IT 95 D 03359 01600 100000115751
Sede decentrata: Via Vico degli Alami 21 A – 73100 Lecce – Tel. +39/0832.398897 – Fax +39/0832.395014 –
E-mail: lecce@amicididonbosco.org

INDICE

1) Carta dei servizi per l'adozione internazionale

2) Presentazione dell'ente:

- 2.1) Chi è l'Associazione Amici di don Bosco ONLUS
- 2.2) Paesi nei quali è autorizzata ad operare
- 2.3) Organizzazione territoriale ed operatività in Italia
- 2.4) Organizzazione nei Paesi stranieri

3) Principio di sussidiarietà dell'adozione internazionale

4) Principi ispiratori

5) Metodologia del percorso adottivo:

- 5.1) Informazione preliminare all'eventuale conferimento di incarico
- 5.2) Dall'incontro informativo al conferimento di incarico
- 5.3) Conferimento dell'incarico
- 5.4) Attività di informazione e preparazione
- 5.5) Individuazione del Paese ed eventuali cambiamenti
- 5.6) Acquisizione della documentazione per la formazione del dossier della coppia
- 5.7) Deposito del fascicolo all'estero: modalità e tempi
- 5.8) Individuazione del momento in cui occorre revocare la disponibilità all'adozione nazionale
- 5.9) Tempi di attesa
- 5.10) Proposta di abbinamento e preparazione all'incontro con il bambino
- 5.11) Preparazione alla partenza
- 5.12) Assistenza all'estero e incontro con il bambino
- 5.13) Rientro in Italia
- 5.14) Post-adozione:
 - 5.14.1) Monitoraggio post adottivo
 - 5.14.2) Sostegno alla famiglia

6) Accordi di collaborazione

7) Costi della procedura

8) Regime fiscale delle spese di adozione

9) Cambio ente

10) Il recesso unilaterale dall'incarico

11) Informazione sulle misure di sostegno pubblico vigenti

12) Modalità di certificazione dei servizi resi per l'adozione ai fini della deducibilità

1) CARTA DEI SERVIZI PER L'ADOZIONE INTERNAZIONALE

La realizzazione della Carta dei Servizi per l'Adozione Internazionale da parte dell'Associazione Amici di Don Bosco ONLUS si colloca all'interno di un percorso di trasparenza, informazione e garanzia.

In essa sono descritti le finalità dell'Ente, i modi, criteri e le tappe attraverso cui il servizio di accompagnamento e di assistenza alle coppie associate viene erogato, i diritti e i doveri delle parti coinvolte, le modalità e i tempi medi di gestione della procedura, i costi della procedura, gli strumenti di tutela che gli utenti e gli operatori dell'Ente hanno a disposizione.

Il suo contenuto rappresenta un impegno che l'Associazione assume nei confronti di chi si avvale della sua attività. Nella presente Carta, in attuazione dell'articolo 16 delle Linee Guida emanate dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (di seguito denominata "CAI") il 28 ottobre 2008 con delibera n. 13/2008/SG, l'Ente comunica agli utenti, in modo trasparente e completo, i servizi che fornisce, il modo per usufruirne e gli standard di qualità garantiti, in modo tale che le aspiranti coppie adottive possano valutare autonomamente e preventivamente la rispondenza tra le proprie aspettative e quanto offerto dall'Associazione in materia di informazione, formazione, preparazione, gestione delle procedure, attività di cooperazione allo sviluppo e monitoraggio post adottivo, nell'ambito dei processi di adozione di minori stranieri.

2) PRESENTAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI DON BOSCO ONLUS

2.1 Chi è l'Associazione Amici di don Bosco ONLUS

L'Associazione Amici di don Bosco è stata fondata nel 1984, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica dato a Roma il 5 aprile 1989, ed è stata autorizzata ad operare ai sensi della vigente normativa in materia di adozione dal Ministero degli Esteri di concerto con il Ministero di Grazia e Giustizia, con decreto dato a Roma il 15 dicembre 1991.

Dal 1998 è iscritta presso l'Anagrafe delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale della Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate del Piemonte.

In seguito alla ratifica da parte dell'Italia della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993, avvenuta con legge 31 dicembre 1998, n.476, è stato istituito l'Albo degli Enti Autorizzati, nel quale l'Associazione Amici di Don Bosco ONLUS è stata inserita con provvedimento del 20/10/2000.

2.2 Paesi per i quali l'Associazione Amici di don Bosco è autorizzata ad operare

L'Associazione Amici di don Bosco è autorizzata dalla Commissione per le Adozioni Internazionali ad operare nei seguenti Paesi stranieri: India, Colombia, Filippine, Mongolia, Benin ed è accreditata presso le competenti Autorità Centrali.

2.3 Organizzazione territoriale ed operatività in ITALIA

L'Associazione ha la sede legale a Torino ed una sede decentrata a Lecce; può seguire le coppie residenti nella Macro Area A (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Sardegna) e nella Macro Area E (Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia)

2.4 Organizzazione nei Paesi stranieri

In ciascuno dei Paesi in cui è autorizzata ad operare, l'Associazione si avvale della collaborazione di referenti professionalmente qualificati che dispongono di adeguate strutture operative autonome o in condivisione con altri enti ed istituzioni che ne condividono le finalità e favoriscono l'attività.

3) PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETA' DELL'ADOZIONE INTERNAZIONALE

L'Associazione Amici di don Bosco ONLUS opera nel rispetto del **principio di sussidiarietà**, in virtù del quale l'adozione internazionale può essere proposta solo dopo aver valutato la possibilità di reinserimento del minore nella sua famiglia di origine o, in via residuale, la sua collocazione in adozione nazionale.

Nel perseguire questo principio, l'Associazione pone in essere progetti di cooperazione e di prevenzione dell'abbandono negli stessi Paesi in cui sono autorizzata ad operare, con lo scopo di creare le condizioni di base grazie alle quali a ciascun bambino sia possibile continuare a vivere nella propria famiglia biologica o nel proprio Paese di origine.

4) PRINCIPI ISPIRATORI

Nello svolgimento delle proprie attività e nell'erogazione dei propri servizi l'Associazione si ispira, segue e richiede la scrupolosa osservanza delle normative nazionali ed internazionali in materia di adozione internazionale e di tutela dei diritti dei minori, promuovendo la realizzazione del loro superiore interesse; opera perseguendo obiettivi di efficienza, efficacia, trasparenza, continuità, tutela della riservatezza.

Alle coppie che si rivolgono all'Associazione per fruire dei servizi da essa erogati, l'Ente chiede di condividere il principio in base al quale l'adozione internazionale è una misura sussidiaria volta a realizzare il diritto del minore ad avere una famiglia adeguata alle sue necessità.

5) METODOLOGIA DEL PERCORSO ADOTTIVO

5.1 Informazione preliminare all'eventuale conferimento di incarico

L'associazione rende disponibili le prime informazioni di sintesi inerenti alla propria attività di adozioni internazionali e cooperazione allo sviluppo sulla pagina web www.amicididonbosco.org, sulla quale viene anche illustrato il percorso che l'Ente propone coppie che desiderino esser seguite nel proprio iter di adozione internazionale. Gli operatori della sede di Torino sono raggiungibili telefonicamente dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14 alle 16.30; il venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Gli operatori della sede di Lecce sono raggiungibili dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il mercoledì e il giovedì anche dalle 16.30 alle 18.30; i recapiti telefonici delle sedi sono disponibili sulla pagina web dell'Ente.

Con cadenza periodica, in ciascuna delle sedi in Italia, viene tenuto un incontro informativo a titolo gratuito della durata di 3 ore circa, aperto a tutte le coppie interessate (con o senza decreto di idoneità) sui seguenti contenuti: la filosofia di intervento dell'Ente alla luce del principio di sussidiarietà, breve storia dell'Associazione, normativa in materia di adozione internazionale,

percorso formativo proposto alle coppie, prassi operativa dei Paesi in cui l'Associazione opera, regime dei costi.

5.2 Dall'incontro informativo al conferimento di incarico

Dopo l'incontro informativo e prima del conferimento del mandato, l'Associazione organizza un percorso di approfondimento della conoscenza reciproca, volto a fornire (tanto all'Ente quanto agli aspiranti genitori adottivi) gli strumenti per comprendere se esista compatibilità tra la disponibilità all'accoglienza offerta dalla coppia e le necessità dei bambini stranieri di cui l'Associazione si occupa. A questo scopo Assistente sociale e Psicologa propongono alle coppie interessate e già in possesso del decreto di idoneità (o prossime a riceverlo) il Seminario "Dal desiderio all'accoglienza: le radici della scelta adottiva", articolato in tre moduli (due di gruppo e uno di coppia), della durata complessiva di 9 ore circa; particolare attenzione verrà dedicata alle coppie che abbiano già figli biologici e/o adottivi. Per prendere parte ai tre moduli del Seminario le coppie devono versare una quota di partecipazione di 380 € con le modalità indicate del modulo di adesione. Al termine del primo modulo viene richiesto ad ogni partecipante di compilare in forma anonima un questionario di soddisfazione volto a comprendere in quale misura l'Associazione possa migliorare il suo servizio e quale valutazione le coppie ritengano di dare dell'esperienza formativa vissuta. A partire dal secondo modulo viene richiesto alla coppia di produrre il decreto di idoneità e le relazioni psico-sociali prodotte dai Servizi del Territorio.

5.3 Conferimento dell'incarico

Dopo aver verificato la compatibilità tra la disponibilità all'accoglienza offerta della coppia e la realtà operativa dell'Ente, viene concordata la data del formale conferimento di incarico all'Associazione Amici di Don Bosco ONLUS presso la sede dell'Ente. Sarà cura dell'Ente dare comunicazione dell'avvenuta sottoscrizione del mandato alla Commissione per le Adozioni Internazionali, al Tribunale per i Minorenni competente e ai Servizi del Territorio.

5.4 Attività di formazione e preparazione

Al fine di fornire agli aspiranti genitori adottivi adeguati strumenti per sviluppare le proprie potenzialità genitoriali sul piano cognitivo, affettivo-relazionale e creativo, le coppie, nella fase dell'attesa, sono chiamate a partecipare attivamente ai cicli di attività di formazione e preparazione, curati da esperti di aree disciplinari diverse:

A) Accogliere un bambino che viene da lontano: i passaggi chiave della genitorialità adottiva. A cura di assistente sociale e psicologa, con l'intervento nell'ultima giornata di una coppia che ha già adottato

B) Programma di formazione interculturale a cura dell'antropologa e della mediatrice culturale (è previsto anche un seminario per i nonni adottivi avente l'obiettivo di facilitare la conoscenza e la comprensione del mondo culturale del futuro nipote)

C) Corso di lingua spagnola (per le coppie che adottano in Colombia) a cura di un'insegnante munita di certificazione D.E.L.E.

5.5 Individuazione del Paese ed eventuali cambiamenti

L'individuazione del Paese di destinazione verrà concordata tra la coppia e l'Ente tenendo in considerazione la situazione operativa dei Paesi in cui l'Ente è presente, il parere di assistente sociale e psicologa, i contenuti delle relazioni dei Servizi del Territorio, la disponibilità all'accoglienza offerta dai coniugi e l'eventuale preferenza da essi espressa.

Qualora, durante l'iter adottivo, si verifichi nel Paese prescelto una situazione di stallo di difficile superamento, l'Associazione ne renderà tempestivamente edotta la coppia e concorderà con lei il proseguimento della procedura in un altro dei Paesi in cui è operativa.

5.6 Acquisizione della documentazione per la formazione del dossier

In sede di conferimento di incarico (o successivamente, se così concordato con la coppia) l'Ente fornirà l'elenco aggiornato della documentazione richiesta dal Paese in cui verrà avviata l'istanza di adozione, documentazione che la coppia dovrà produrre in un arco temporale limitato (al massimo 45 gg), al fine di rispettare la richiesta del Paese straniero di disporre di informazioni attuali.

Il personale di Segreteria rimane a disposizione per fornire alla coppia (ed agli eventuali uffici privati e pubblici coinvolti) le indicazioni operative ed il supporto di cui abbiano bisogno.

Una volta raccolti tutti documenti, la Segreteria procederà ad una verifica di congruenza formale e sostanziale rispetto alle richieste del Paese di destinazione; tale controllo ha l'unica finalità di produrre un dossier di presentazione della coppia che risulti il più esaustivo possibile e che abbia la possibilità di essere accettato senza ulteriori richieste di integrazioni, chiarimenti e/o approfondimenti che ritarderebbero inevitabilmente l'inserimento in lista d'attesa. La coppia dovrà prestare la massima disponibilità nei confronti dei rilievi formulati dall'Ente.

Qualora il Paese di destinazione abbia richieste specifiche rispetto ai contenuti delle relazioni psico sociali (es.: la somministrazione di test proiettivi della personalità), la coppia dovrà collaborare con il personale dell'Associazione per consentire la sollecita stesura delle medesime.

5.7 Deposito del dossier all'estero: modalità e tempi

L'Associazione si serve di traduttori di propria fiducia in possesso dei requisiti di legge ed anche di adeguata competenza in materia legale e psico sociale; ad essi inoltra sollecitamente il dossier fornito dalla coppia, una volta verificatane la completezza.

Salvo diverse indicazioni provenienti dall'Associazione e motivate da ragioni di urgenza, i traduttori seguono l'ordine cronologico di arrivo dei dossier e si impegnano a terminarne la traduzione entro 20 giorni; una volta esaurite le pratiche di asseverazione e legalizzazione, l'Ente curerà l'inoltro del dossier al Paese di destinazione tramite corriere internazionale entro una settimana.

5.8 Individuazione del momento in cui occorre revocare la disponibilità all'adozione nazionale

L'Associazione richiede che la coppia, entro 15 gg dalla ricezione del provvedimento formale di inserimento in lista d'attesa da parte della competente Autorità straniera, manifesti con raccomandata A/R al Tribunale per i Minorenni la propria intenzione di ritirare la disponibilità all'adozione nazionale e ne inoltri copia alla sede legale dell'Associazione.

Per i Paesi in cui tale provvedimento formale non esiste, l'Associazione si riserva di indicare alla coppia qual è il momento dell'iter in cui è più opportuno chiudere l'iter dell'adozione nazionale.

In caso di convocazione da parte del Tribunale per i Minorenni, la coppia è tenuta ad informare tempestivamente la sede legale dell'Associazione prima di recarsi presso il Tribunale, in quanto potrebbe esserci già una proposta di abbinamento da parte delle Autorità straniere non ancora comunicata alla coppia perché in attesa di verifiche sulla documentazione e sullo stato di salute del minore.

5.9 Tempi di attesa

Il tempo medio per giungere alla proposta di abbinamento è stimato in 18-36 mesi dal formale inserimento in lista d'attesa presso le competenti Autorità del Paese di destinazione.

L'Associazione si impegna ad aggiornare tempestivamente la coppia qualora intervenissero delle variazioni inerenti a tali tempi medi per ragioni straordinarie e contingenti, a priori non prevedibili.

5.10 Proposta di abbinamento e preparazione all'incontro con il bambino

L'Associazione convoca presso la sede la coppia nel momento in cui riceve dal Paese straniero una proposta di abbinamento.

L'assistente sociale e la psicologa trasferiscono in maniera completa ai futuri genitori tutte le informazioni relative al minore o ai minori (sia quelle contenute nella documentazione ufficiale, sia gli eventuali approfondimenti raccolti a cura dell'Ente), mostrano loro le foto del bambino o dei bambini e raccolgono le prime impressioni. L'Associazione lascia alla futura coppia genitoriale un tempo sufficiente per riflettere sulla proposta di abbinamento fatta ed assegna un termine per la manifestazione del consenso.

L'Associazione comunica al Paese straniero l'accettazione o il rifiuto dell'abbinamento da parte della coppia e comunica l'avvenuto abbinamento a C.A.I., Tribunale per i Minorenni e Servizi del Territorio. In caso di accettazione dell'abbinamento, la coppia prepara sollecitamente l'eventuale ulteriore documentazione richiesta dal Paese straniero per il proseguimento dell'iter adottivo e l'Ente ne cura la traduzione e l'invio alla competente Autorità straniera. L'Associazione tramite il proprio referente vigila sul corretto e sollecito svolgimento dell'iter procedurale all'estero e si attiva tempestivamente per ottenimento dei provvedimenti di autorizzazione da parte della C.A.I.

Si ribadisce che:

- L'obiettivo dell'Associazione è dare una famiglia adeguata ad un bambino, e non viceversa; fin dall'incontro informativo vengono illustrate alle coppie in maniera oggettiva e veritiera le caratteristiche e le necessità dei bambini di cui essa si occupa;
- qualora la coppia, durante il tempo dell'attesa, modifichi la propria disponibilità all'accoglienza per qualsivoglia ragione, deve darne tempestiva comunicazione all'Associazione;
- per quanto riguarda l'età dell'adottando, l'Associazione richiede alla coppia una disponibilità che tenga realisticamente conto dell'età media dei minori che entrano in Italia in adozione internazionale.
- il rifiuto per motivi non fondati dell'abbinamento con uno o più minori che abbiano caratteristiche compatibili con la disponibilità dichiarata dalla coppia sarà motivo di ritiro dell'istanza dal Paese di destinazione, dismissione del mandato e segnalazione alla C.A.I.
- nell'ipotesi che l'Autorità straniera proponga di separare una fratria tra due o più coppie di aspiranti genitori adottivi, gli interessati dovranno attenersi alla richiesta del Paese di provenienza dei minori volta a favorire e mantenere regolari contatti tra i fratelli.
- L'Associazione non si assume responsabilità per eventuali patologie del minore (fisiche, psicologiche o psichiatriche), pur assicurando alle coppie che la situazione di salute dei minori segnalati dalle Autorità straniere viene sottoposta a valutazioni integrative da parte di esperti di fiducia dell'Ente, se ciò è consentito dal Paese di origine.
Eventuali contestazioni potranno essere regolate dalla C.A.I. oppure dal Tribunale di competenza.

5.11 Preparazione alla partenza

Prima della partenza le coppie sono chiamate a partecipare ad un incontro durante il quale verranno fornite loro le informazioni sull'iter adottivo da seguire nel Paese straniero, sugli adempimenti necessari al rientro in Italia e sulla normativa in materia di congedi parentali; nella

seconda parte dell'incontro la psicologa fornirà consigli pratici per affrontare il viaggio e l'incontro con il bambino; una piccola guida cartacea verrà consegnata alla coppia, unitamente ai recapiti della sede locale dell'Ente e del Referente.

5.12 Assistenza all'estero e incontro con il bambino

L'Associazione, attraverso il proprio Referente in loco, offre i sotto elencati servizi alle coppie adottive:

- rappresentare legalmente la coppia davanti alle competenti Autorità, espletando le pratiche burocratiche e legislative e presentando il fascicolo contenente la documentazione della coppia
- verificare l'andamento dell'istanza, presentando informative periodiche sullo stato di avanzamento
- raccogliere dalle Istituzioni preposte la proposta di abbinamento
- richiedere, se necessario e possibile, approfondimenti clinici e quant'altro indispensabile per accertare lo stato di salute del/i minore/i
- individuare la migliore collocazione abitativa possibile in relazione alle successive attività che saranno disposte dalle Autorità
- organizzare gli eventuali trasferimenti interni
- coordinare ed accompagnare la coppia all'incontro con il/i minore/i
- sostenere la coppia nell'avvicinamento al/i minore/i
- organizzare un'assistenza appropriata per fronteggiare eventuali momenti di crisi, ivi compresa la possibilità di effettuare esami, visite e trattamenti medici
- accompagnare la coppia agli incontri istituzionali ai quali sarà convocata dalle Autorità
- produrre la documentazione necessaria da inoltrare alla C.A.I. per il rilascio dell'autorizzazione all'ingresso del/i minore/i
- accompagnare la coppia presso la Rappresentanza diplomatica italiana all'estero per lo svolgimento delle pratiche per il rientro in Italia

5.13 Rientro in Italia

Al rientro in Italia la coppia avrà a disposizione il personale di segreteria dell'Associazione che la assisterà durante le procedure burocratiche volte ad attribuire efficacia in Italia al provvedimento straniero di adozione/affidamento a fini di adozione.

5.14 Post-adozione

5.14.1 Monitoraggio post adottivo

L'Associazione richiede di redigere direttamente le relazioni post-adozione al fine di ottemperare tassativamente a tale obbligo nei tempi e nelle modalità richiesti dalle competenti Autorità straniere. Tali relazioni verranno redatte a seguito di un incontro tra i professionisti dell'Ente, la coppia e il bambino, con le modalità e le scadenze richieste dai Paesi.

Dopo l'arrivo in Italia del minore, le coppie sono tenute a prendere parte alle sessioni di monitoraggio post adottivo per un periodo di **3 anni**, anche se l'obbligo di invio delle relazioni al Paese di provenienza ha durata inferiore.

5.14.2 Sostegno alla famiglia

L'Associazione tramite i propri professionisti fornisce a genitori e figli che ne abbiano bisogno, in qualsiasi momento successivo all'adozione, il necessario sostegno psico-sociale per affrontare e risolvere eventuali difficoltà che possano sorgere in famiglia, a scuola o in altri contesti.

6) Accordi di collaborazione

L'Associazione Amici di don Bosco ONLUS è aperta alla piena collaborazione con tutte le Istituzioni, pubbliche e private, che in Italia ed all'estero operino nel settore delle adozioni internazionali, allo scopo di progettare, attuare, diffondere buone prassi ed una cultura dell'adozione internazionale concretamente rispettosa del principio di sussidiarietà.

7) Costi della procedura

7.1 Descrizione costi

L'Associazione Amici di don Bosco ONLUS è un Ente che non ha fini di lucro; nel perseguire l'adempimento del proprio scopo sociale (art. 3 Statuto) fornisce ai propri associati il servizio di assistenza nello svolgimento di pratiche di adozione internazionale.

Le coppie che intendono adottare un figlio tramite l'associazione devono pertanto necessariamente acquisire la qualità di soci, versando di anno in anno (dal momento del conferimento dell'incarico e fino almeno alla chiusura del monitoraggio post adottivo) la quota associativa il cui importo viene fissato dal Consiglio Direttivo (attualmente € 80,00 annuali a coppia).

Il costo totale dell'iter burocratico della pratica adottiva e delle spese generali dell'Ente è di € 13.000,00 da versare in 4 rate di pari importo distribuite durante le diverse fasi della procedura, qui di seguito elencate:

Al conferimento dell'incarico	€	3.000,00
Alla consegna dei documenti da inviare all'estero	€	3.500,00
All'abbinamento con il bambino	€	3.000,00
Prima della partenza per il Paese estero	€	3.500,00

7.2 Modalità di pagamento e altre disposizioni sui costi

- Le rate sopra indicate devono essere corrisposte tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Associazione Amici di Don Bosco ONLUS, presso Banca Prossima, codice IBAN IT 95 D 03359 01600 100000115751, con la seguente causale: prima – seconda – terza – quarta rata pratica N.
- La documentazione relativa alle spese di adozione viene conservata presso la sede dell'Associazione e rimane a disposizione degli interessati che desiderino consultarla.
- La coppia provvederà direttamente alla copertura delle spese di viaggio (comprehensive degli eventuali visti di ingresso richiesti dal Paese di origine del minore) e di soggiorno all'estero, che variano a seconda del Paese di origine dell'adottato.
- In caso di interruzione della procedura di adozione per volontà non imputabile all'Associazione, quanto già versato dalla coppia, non sarà restituito. Nulla sarà dovuto all'Associazione per lo scioglimento del mandato e le successive rate non ancora versate.

8) Regime fiscale delle spese di adozione

- La legge dispone che il 50% delle spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione sia deducibile dal reddito complessivo nella misura del 50% (art. 10, comma 1, lett. 1-bis) del TUIR).
- La deduzione deve essere operata con il principio di cassa, in relazione al periodo di imposta in cui le somme sono state versate.
- Per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione non è necessario aver già acquisito lo status di genitore adottivo.
- E' possibile, invece, usufruire della deduzione in argomento a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall'esito della stessa.
- Ai fini fiscali deve ritenersi che la procedura di adozione inizi con il conferimento del mandato ad un ente autorizzato e termini con l'autorizzazione all'ingresso in Italia

9) Cambio Ente

Qualora la coppia pervenga alla decisione di conferire mandato all'Associazione Amici di Don Bosco dopo aver previamente dato incarico ad altro Ente, dovrà prima procedere alla revoca nei confronti del primo Ente incaricato e darne comunicazione alla CAI, al Tribunale per i Minorenni e ai Servizi del Territorio.

10) Procedure per il recesso unilaterale dall'incarico

La coppia che intenda formalizzare la revoca del mandato conferito all'Associazione Amici di Don Bosco dovrà manifestare tale volontà in forma scritta a mezzo raccomandata A.R., provvedendo ad informare contemporaneamente la C.A.I., il Tribunale per i Minorenni e i Servizi di competenza. Nel conferimento di incarico sono specificati i casi in cui l'Associazione ha la facoltà di recedere unilateralmente dal mandato; in questa sede si citano a titolo esemplificativo:

- gravi inadempimenti da parte della coppia rispetto agli impegni assunti all'atto del conferimento dell'incarico che determinino il venir meno della fiducia reciproca; comportamenti tenuti dalla coppia che possano influire sul regolare andamento della pratica all'estero (a mero titolo esemplificativo: l'inerzia da parte della coppia nella preparazione dei documenti, il mancato pagamento dei costi senza valide motivazioni, anche a seguito di sollecito da parte dell'Associazione); emersione di fatti di tale gravità da potersi configurare come motivo di revoca del decreto di idoneità; importanti modifiche della situazione familiare esistente al momento dell'emanazione del decreto di idoneità (quali, a solo titolo di esempio, la nascita di nuovi figli, altre adozioni anche nazionali, separazione di fatto dei coniugi, situazioni di fatto o

- di diritto che impediscano la convivenza dei coniugi, condanna, rinvio a giudizio o apertura di procedimenti penali per reati contro le persone o la famiglia a carico di uno dei coniugi, etc.)
- la violazione da parte della coppia del divieto di prendere contatti diretti, epistolari o telefonici, o tramite intermediari, con i Referenti Esteri e/o le Autorità straniere allo scopo di interferire nella procedura di adozione;
 - la mancata partecipazione ai corsi ed agli incontri di preparazione all'accoglienza del minore organizzati dall'Associazione;
 - l'ingiustificato rifiuto della proposta di abbinamento rispondente alla disponibilità offerta dalla coppia;
 - la volontà di non perfezionare l'iter adottivo dopo aver accettato l'abbinamento

11) Informazione sulle misure di sostegno pubblico vigenti

L'Associazione Amici di Don Bosco si farà parte diligente nell'informare le coppie adottive circa ogni misura di sostegno pubblico che sarà disposta durante lo svolgimento del loro iter .

12) Modalità di certificazione dei servizi per l'adozione ai fini della deducibilità

- Al fine di porre l'ente autorizzato nella condizione di certificare tutte le spese connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione dovranno consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione delle spese autonomamente sostenute, anche una apposita autocertificazione, oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui si attesti che le spese per le quali chiedono la deduzione dal reddito complessivo ai sensi all'art. 10, comma 1, lett. 1-bis) del TUIR, e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato, sono "riferibili esclusivamente alla procedura di adozione di cui al Capo I del Titolo III della Legge 184/1983".
- Le somme percepite dall'Associazione per il pagamento delle rate da parte dalle coppie verranno certificate con una ricevuta.

Per accettazione

Torino _____